

Codice A1817B

D.D. 2 novembre 2022, n. 3341

**Nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione temporanea inerente la realizzazione dei lavori autorizzati (DD1801/A1817B/2021 del 23/06/2021) di riqualificazione e potenziamento della spiaggia dell'Hotel Dino su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Baveno (VB) interessante le aree censite al N.C.T. Fg. 17 map. 765/parte con opere e antistanti i mapp.li 756, 755 e 754 per passaggio. Richiedente: Sig. ...**



**ATTO DD 3341/A1817B/2022**

**DEL 02/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione temporanea inerente la realizzazione dei lavori autorizzati (DD1801/A1817B/2021 del 23/06/2021) di riqualificazione e potenziamento della spiaggia dell'Hotel Dino su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Baveno (VB) interessante le aree censite al N.C.T. Fg. 17 map. 765/parte con opere e antistanti i mapp.li 756, 755 e 754 per passaggio.  
Richiedente: Sig. Zacchera Antonio S.A.B. Alberghi di Baveno S.p.A.

In data 19/10/2022 con nota protocollo n° 14511 (prot. di ricevimento n. 44342/A1817B del 19/10/2022) il Sig. Zacchera Antonio in qualità di legale rappresentante della S.A.B. Alberghi di Baveno S.p.A., ha presentato, tramite il Comune di Baveno – Ufficio tecnico, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione temporanea inerente la realizzazione dei lavori autorizzati (DD1801/A1817B/2021 del 23/06/2021) di riqualificazione e potenziamento della spiaggia dell'Hotel Dino su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Baveno (VB) interessante le aree censite al N.C.T. parte del map. 765/parte con opere e antistanti i mapp.li 756,755 e 754 per passaggio.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici firmati digitalmente dal Geom. P. Mengo in base ai quali è individuata l'occupazione dell'area di che trattasi.

Dall'esame degli elaborati presentati, l'occupazione temporanea dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- DD1801/A1817B/2021 del 23/06/2021;

*determina*

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Zacchera Antonio in qualità di legale rappresentante della S.A.B. Alberghi di Baveno S.p.A. possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'esecuzione di un rilevato in blocchi temporaneo e occupazione temporanea di area con e senza manufatti per la realizzazione dei lavori autorizzati (DD1801/A1817B/2021 del 23/06/2021) di riqualificazione e potenziamento della spiaggia dell'Hotel Dino su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Baveno (VB) interessante le aree censite al N.C.T. Fg. 17 map. 765/parte con opere e antistanti i mapp.li 756,755 e 754 per passaggio.

L'occupazione temporanea dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione temporanea delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
4. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con

il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:*  
*Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'